

I chiarimenti delle Entrate. Al debutto la disciplina sulla responsabilità comune per appaltatore e subappaltatore

Al via gli appalti «solidali»

Le nuove regole applicate ai pagamenti effettuati da giovedì prossimo

Giorgio Gavelli
Massimo Sirri

Arrivano le prime risposte dell'agenzia delle Entrate sulle disposizioni che prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali da parte di quest'ultimo, oltre a una pesante sanzione per il committente (si veda Il Sole 24 Ore del 24 settembre scorso). Con la circolare n. 40/E di ieri le Entrate affrontano i temi della decorrenza dei nuovi adempimenti e delle modalità con cui essi possono essere concretizzati.

L'articolo 13-ter del Dl 83/12 ha riscritto il comma 28 dell'articolo 35 del Dl 223/06, prevedendo, in caso di appalti di opere e servizi la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore nell'ambito del rapporto di subappalto. Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e, può essere evitata ottenendo, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti scaduti sono stati correttamente eseguiti.

Inoltre, il Dl 83 ha previsto una sanzione amministrativa da 5 mila a 20 mila euro in capo al committente, nel caso in cui paghi l'appaltatore che non sia in possesso di questa stessa documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti i subappaltatori). Peraltro, la circolare accenna a una responsabilità solidale anche di questo soggetto che non emerge dalla norma.

L'Agenzia riconosce che la disposizione sta generando difficoltà ap-

plicative al punto che, essendo il pagamento delle prestazioni il momento rilevante ai fini della responsabilità, il risultato pratico è che "nessuno paga nessuno".

Il primo punto chiarito è che le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto scorso, relativamente ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre prossimo (60 giorni dall'entrata in vigore, in applicazione dello Statuto del contribuente). Incidendo sul pagamento del corrispettivo, la norma potrebbe infatti alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati, che

LA NOVITÀ

Tra la documentazione da fornire alla controparte per ottenere lo sblocco dei pagamenti ammessa anche l'autocertificazione

vengono quindi posti fuori dal campo applicativo di queste disposizioni. L'Agenzia sembra sottovalutare il fatto che il comma 28 dell'articolo 35 era già stato sostituito (con una disposizione in parte diversa dall'attuale) dall'articolo 2, comma 5-bis, del Dl 16/12, per cui occorre in qualche modo "sterilizzare" anche il periodo di vigenza di quella formulazione normativa, altrimenti in vigore dal 29 aprile all'11 agosto.

Il secondo (e ultimo) aspetto affrontato dalla circolare riguarda la documentazione da fornire alla propria controparte per ottenere lo sblocco dei pagamenti, che "può" (non "deve") consistere nell'asseve-

razione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf). Per cui, suggerisce la circolare, «si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine», come, ad esempio, «una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del Dpr 445/2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione». Il problema sarà comprendere in che misura appaltatori e committenti saranno disposti ad accettare queste autocertificazioni, poiché si ha notizia che molti contratti sono già stati modificati obbligando espressamente la controparte alla attestazione resa da terzi. Circa il contenuto della dichiarazione sostitutiva (e, quindi, di riflesso, anche dell'attestazione da parte del professionista o responsabile Caf), essa deve contenere l'indicazione: del periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; degli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; infine, dell'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le questioni aperte



01 | L'AMBITO OGGETTIVO

Sulle nuove disposizioni che prevedono la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali dovrà essere chiarito l'ambito oggettivo, che, oltre all'appalto di opere e servizi, coinvolge anche quelli "di forniture", accezione che necessita di un approfondimento

02 | IL PROFESSIONISTA

Se è chiaro che la mendace attestazione del subappaltatore (o dell'appaltatore) determina l'applicazione delle sanzioni previste dal Dpr 445/2000, occorre comprendere quando e cosa rischia il professionista che rilascia una attestazione che poi si rivela non corretta. Quali sono i controlli che vanno esercitati? Come può essere

assicurato il rischio derivante da questa prestazione? Va sottolineato che dalla circolare si comprende come l'attestazione vada rilasciata anche quando l'obbligo del versamento Iva non è mai sorto (reverse charge o Iva per cassa), con una specie di "attestazione in negativo", che potrebbe forse essere utilizzata anche quando si tratta del primo pagamento non preceduto da fattura.

03 | LA LISTA DEI DIPENDENTI

Infine, la circolare, analizzando il contenuto della dichiarazione da rilasciare, non fa menzione degli estremi dei dipendenti che hanno lavorato nell'appalto/subappalto considerato, ma è chiaro che una qualche forma di verifica sulla lista nominativa da parte di chi deve rendere l'attestazione è del tutto prevedibile